

**POSIZIONE SULL'ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA  
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO  
RURALE 2014-2020**

**Intesa, ai sensi all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428**

***Punto 2) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la seguente richiesta di sostituire la penultima frase dell'addendum:

“A partire dal 1° gennaio 2021 tutte le fatture emesse prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più accettate e di conseguenza non saranno considerate ammissibili”,

con la seguente:

“Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE[1], sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento. Art. 60 Reg (UE) 1305 2013”.

---

[1] Riferimento articolo 60, comma 2 del regolamento UE 1305/2013

**MOTIVAZIONE**

La finalità è quella di rendere gestibile il vincolo informativo posto alle fatture tenendo presente l'esistenza di soggetti non tenuti alla emissione di fattura elettronica e di fattispecie per le quali il regolamento 1305/2013 ammette al sostegno spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e quindi dell'assegnazione del CUP.

Roma, 5 novembre 2020